

Lavoro. Il disegno di legge approvato mercoledì in via definitiva dal Senato prevede la possibilità del contratto a 15 anni

L'apprendistato diventa scuola

Le modalità di attuazione andranno definite con le parti sociali e le regioni

Maria Rosa Gheido

Il diritto-dovere all'istruzione può essere assolto sostituendo con il lavoro una parte dell'obbligo di frequenza delle aule scolastiche.

Uno dei punti più controversi nel dibattito intorno al "collegato lavoro" riguarda la possibilità di adempiere all'obbligo di istruzione anche tramite il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 276/2003), rimasto finora pressoché inutilizzato. Lo prevede il comma 8 dell'articolo 48 del "collegato", introdotto dalla Camera, così derogando alla previsione del comma 622 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che ha fissato in dieci anni il tempo obbligatoriamente destinato all'istruzione, con il conseguente innalzamento a 16 anni dell'età minima per l'avviamento al lavoro.

Secondo i promotori della riduzione dell'età per l'avviamento al lavoro tramite il contratto di apprendistato - che l'articolo 48 del decreto legislativo 276/2003 riserva agli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni - si intercetterebbero quei ragazzi che abbandonano la scuola prima dei 16 anni, inserendoli in un regolare contesto lavorativo.

Coloro che sono contrari considerano, invece, questa misura in controtendenza con

gli obiettivi del Trattato di Lisbona, che si propone la riduzione e la prevenzione della dispersione scolastica e l'innalzamento del livello scolastico fra i lavoratori, quale misura volta anche a favorirne la mobilità professionale e la formazione continua nel corso della vita lavorativa.

La norma non è immediatamente operativa in quanto per la sua attuazione occorre sentire le parti sociali e raggiungere l'intesa fra le regioni, il ministero del Lavoro e il ministero dell'Istruzione. Sa-

IN LISTA D'ATTESA

Il Governo ha 24 mesi dall'entrata in vigore della legge per esercitare le deleghe anche su incentivi e ammortizzatori sociali

rà pertanto in quella sede che si stabiliranno i criteri e le modalità con cui questo tipo di apprendistato dovrà essere svolto in azienda.

Tuttavia, se si vorrà rendere effettiva la misura, occorrerà trovare modalità specifiche per le piccole imprese che hanno difficoltà a trovare spazio, nella loro organizzazione, per un ruolo di formazione teorica oltre che pratica.

Peraltro, il riordino della normativa in materia di apprendistato potrebbe tornare di attualità vista la proroga

dei termini per l'esercizio delle deleghe in questa materia oltre che in quella degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l'impiego, degli incentivi all'occupazione e dell'occupazione femminile, già previste dall'articolo 1, commi 28, 30 e 81, della legge 247/2007 (di attuazione del protocollo sul welfare).

Nel precedente passaggio del "collegato" il Senato aveva stabilito i nuovi termini per l'esercizio della delega in 36 mesi dall'entrata in vigore della legge 247 (1° gennaio 2008-1° gennaio 2011).

La Camera, invece, ha modificato i termini, fissandoli in 24 mesi, con riferimento non più all'entrata in vigore della legge, bensì, come si evince anche dagli interventi nell'Aula del Senato, all'entrata in vigore della «disposizione». Quindi, i 24 mesi dovrebbero decorrere dall'entrata in vigore del collegato lavoro, 15 giorni dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

Per l'apprendistato la delega, che dovrà essere attuata con intesa con le regioni e le parti sociali, prevede, tra l'altro il rafforzamento del ruolo dei contratti collettivi, nel quadro del perfezionamento della disciplina legale; l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione; l'adozione di strumenti per garantire il corretto utilizzo dei contratti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

